

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MIRONE	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 12/03/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 602,77, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni, spese ed oneri assicurativi, oltre le spese di assistenza professionale quantificate in € 200,00.

Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie e, in via subordinata, "verificare o disporre verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa".

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) che nel contratto risultano distintamente indicate tutte le varie voci di costo, la effettiva quota recurring e i criteri di calcolo del relativo rimborso; 2) che a causa di un errore di calcolo la somma stornata in sede di conteggio estintivo sarebbe maggiore rispetto a quella affettivamente dovuta (€ 2.147,62 anziché € 2.113,32); 3) le Commissioni di attivazione (C) e Commissione rete esterna (F) sono considerate up-front poiché le attività da queste remunerate attengono alla fase di prodromica di stipula del contratto; analoghe considerazione valgono per le Spese di istruttoria/notifica (E) e per le Imposte e tasse; con riferimento alla Commissione



rete esterna (F), che tale onere è stato già integralmente sostenuto in favore dell'intermediario del credito intervenuto nella fase di stipula del contratto. Chiedeva pertanto al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

1) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", include o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 13/03/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.25, sulla base del conteggio estintivo.

Nella fattispecie, il Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: commissioni intermediario del credito, per € 233,78; commissioni di attivazione, per € 481,55; spese di istruttoria, per € 103,90; oneri erariali, per € 10,39.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: € 2.163,32, a titolo di commissioni finanziatore.

A fronte delle superiori voci di costo, risulta l'avvenuta retrocessione, in sede di conteggio estintivo, della complessiva somma di € 2.147,62.

Tanto premesso, la domanda può essere accolta entro i limiti del petitum, per € 602,77.

3) Risultano inammissibili le ulteriori domande formulate dal ricorrente in via principale ed in via subordinata in quanto avanzate per la prima volta in sede di ricorso.

Sul punto il Collegio richiama le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e la regola, ivi contenuta, secondo cui “il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo” (sez. VI, par. 1).

Ma, ad ogni buon conto, con riferimento alla domanda risarcitoria, proposta in via principale, non risulta in atti la prova dell'effettivo pregiudizio asseritamente subito dal ricorrente; la domanda proposta in via subordinata risulta parimenti priva dei necessari elementi probatori, laddove, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 602,77, entro i limiti della domanda, e respinge la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 602,77.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6376 del 07 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
AURELIO MIRONE